COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2005

recante modifica della decisione 2000/86/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Cina e abroga la decisione 97/368/CE, per quanto concerne l'autorità competente e il modello del certificato sanitario

[notificata con il numero C(2005) 2751]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/572/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Secondo quanto stabilito dalla decisione 2000/86/CE della Commissione [2], la «State Administration for Entry/Exit Inspection and Quarantine (CIQ SA)» è l'autorità competente in Cina per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

(2) A seguito di una ristrutturazione dell'amministrazione cinese, l'autorità competente è ora la «General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)».

(3) Questa nuova autorità è in grado di vigilare efficacemente sull'applicazione della normativa vigente.

(4) L'AQSIQ ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative alla sorveglianza e al controllo sanitario dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura stabilite dalla direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate dalla stessa direttiva.

(5) Occorre pertanto modificare la decisione 2000/86/CE.

(6) È opportuno che la presente decisione venga applicata dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, così da disporre del periodo di transizione necessario.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/86/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

La "General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)" è l'autorità competente in Cina per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE.»

2) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante dell'AQSIQ, nonché il timbro ufficiale del medesimo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture che figurano nel certificato.»

3) L'allegato A è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione.

[1] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
[2] GU L 26 del 2.2.2000, pag. 26. Decisione modificata dalla decisione 2000/300/CE (GU L 97 del 19.4.2000, pag. 15).

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 6 settembre 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca provenienti dalla Cina e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento: .....

Paese di spedizione: CINA

Autorità competente: General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

I. *Identificazione dei prodotti della pesca*

— Descrizione dei prodotti della pesca/dell'acquacoltura [1]: .....

— specie (nome scientifico): .....

— stato e tipo di trattamento [2]: .....

— Numero di codice (eventuale): .....

— Tipo di imballaggio: .....

— Numero dei colli: .....

— Peso netto: .....

— Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto: .....

II. *Provenienza dei prodotti*

Nome/i e numero/i di riconoscimento ufficiale dello/degli stabilimento/i, della/e nave/i officina, del/dei deposito/i frigorifero/i riconosciuto/i o della/e nave/i congelatrice/i registrata/e dall'AQSIQ per l'esportazione verso la CE:

.....

.....

III. *Destinazione dei prodotti*

I prodotti sono spediti:

da: .....
(luogo di spedizione)

a: .....
(paese e luogo di destinazione)

[1] Depennare la voce non pertinente.
[2] Prodotti vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, conservati.

con il seguente mezzo di trasporto: .....

.....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione: .....

.....

IV. *Certificato sanitario*

— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:

1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;

2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;

3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;

4) sono imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;

5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;

6) sono stati sottoposti ai controlli organolettici, parassitologici, chimici e microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni di applicazione.

— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE e dalla decisione 2000/86/CE.

Fatto a ....., il .....
(luogo) (data)

Timbro ufficiale ([1])

Firma dell'ispettore ufficiale ([1])
(nome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

([1]) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.»